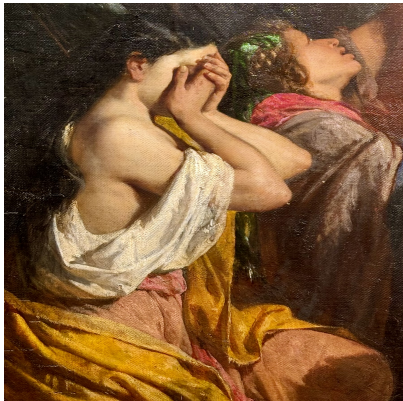






Danno morale: il grado di specificit  dell' allegazione

Descrizione

Il giudice di primo grado rifiutava di liquidare il danno morale per   carenza assertiva  , ritenendo che l'  allegazione avrebbe dovuto consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. Il ricorrente contestando tale assunto, rilevava comunque che il riconoscimento a suo favore del danno morale avrebbe invece dovuto essere operato a fronte delle lesioni subite, accertate dalla c.t.u. nella misura del 57% dell'  integrit  fisica, derivante prevalentemente dalla perdita dell'  uso del braccio destro, essendo peraltro lui destrimano.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 aprile 2025 n. 9840, rileva che fin dall'  atto introduttivo del giudizio di primo grado, l'  attore     dopo aver dedotto di aver riportato lesioni gravissime (trauma cranico commotivo, distorsione cervicale, frattura della clavicola destra, lesione del plesso branchiale medio superiore accompagnata da paralisi dell'  emidiaframma destro, frattura della terza costa di destra e frattura del femore destro), con necessit  di lungo ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici; e dopo aver dedotto che soltanto dopo un anno dal sinistro aveva conseguito la guarigione clinica con postumi permanenti in misura pari al 60/65%- aveva chiesto il risarcimento anche del danno non patrimoniale per il pregiudizio morale.

Il Collegio comunque precisa che    tale allegazione si completa con il rilievo che, **in tema di danno morale,     del tutto legittimo il ricorso a massime di esperienza, per cui tanto pi   grave     la lesione della salute lamentata, tanto pi    il ragionamento inferenziale     in presenza di domanda risarcitoria dell'  interessato (che, nel caso di specie, si ribadisce, vi     stata)     consente di presumere sufficientemente allegata l'  esistenza di un correlato danno morale, inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall'  aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa   .**

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

22 Apr 2025